

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI

REGOLAMENTO DEL TIROCINIO E DEL PATROCINIO SOSTITUTIVO

PREMESSA

Il tirocinio per l'accesso alla professione forense, ai sensi dell'art. 41, comma 1, Legge n° 247/2012 e del Decreto Ministro della Giustizia n°70 del 17 marzo 2016, consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del tirocinante avvocato finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché ad apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

I tirocinanti avvocati, a norma dell'art. 42 della Legge Professionale, sono soggetti alle stesse norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Il presente regolamento, in virtù dell'art. 1 comma 2 del D.M. 17 marzo 2016 n. 70 si applica esclusivamente ai tirocini iniziati a partire dal 3 giugno 2016, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.

ARTICOLO 1

DOMANDA E COMUNICAZIONI DEL PRATICANTE

- 1) Il tirocinante, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei praticanti, unitamente ai documenti attestanti la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) c), d), e), f), g), h), L. n. 247/2012, deve depositare una dichiarazione indicante i giorni e gli orari settimanali di normale frequenza e reperibilità presso lo studio nel quale esercita il tirocinio professionale, indicando, altresì, l'eventuale indirizzo di posta elettronica.
- 1) Nella domanda di iscrizione al registro dei praticanti, il tirocinante deve specificare, con riferimento alla data di presentazione della stessa, se svolge attività lavorative presso privati o enti pubblici, se svolge la pratica per l'iscrizione ad altri ordini professionali, se segue corsi di preparazione o di specializzazione post-universitari, se effettua il servizio militare o civile o se svolge qualsiasi attività lavorativa anche autonoma a carattere continuativo, ovvero se riveste incarichi comunque retribuiti, al di fuori del tirocinio professionale.
- 2) Il praticante, al momento dell'iscrizione, è tenuto a fornire ogni altra notizia utile al fine della valutazione, da parte del Consiglio dell'Ordine, della compatibilità dei propri impegni con l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, provvedendo altresì a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni. Qualora si verifichi una variazione di quanto precedentemente dichiarato, l'omessa comunicazione e/o la mendace dichiarazione del praticante costituiscono illecito disciplinare.

ARTICOLO 2

REQUISITI DELL'AVVOCATO – DOMINUS

- 1) L'avvocato, per accogliere un praticante presso il proprio studio, deve essere iscritto all'albo con un'anzianità di almeno cinque anni nonché, ex art. 24, comma 6, Regolamento della Formazione del CNF, deve essere in possesso dell'attestato di formazione continua, salvo il caso in cui l'avvocato sia esentato dall'obbligo di formazione continua, ai sensi dell'art. 11, comma 2 L. n. 247/12 e dell'art. 15 del Regolamento della Formazione del CNF.
- 1) L'avvocato che abbia inteso accogliere un praticante nel proprio studio è tenuto a istruirlo e prepararlo all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici.
- 2) L'avvocato è obbligato ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo continuativo e funzionale, garantendo al praticante l'uso delle attrezzature e l'esame delle pratiche dello studio ed escludendo lo svolgimento, da parte del praticante, di mansioni di mera segreteria.
- 3) L'avvocato non può accogliere, presso il proprio studio, contemporaneamente più di due praticanti, salva l'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine, previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
- 4) Il Dominus ha l'obbligo di verificare l'assiduità dell'attività del proprio Praticante, segnalando al Consiglio ogni situazione che possa avere rilievo ai fini della sospensione della pratica; egli verifica anche l'osservanza da parte del Praticanti dell'avvenuto adempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi assunti nei confronti dell'Ordine, ivi incluso il tempestivo pagamento della quota annuale di iscrizione.

ARTICOLO 3

SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

- 1) Il tirocinio professionale deve essere svolto secondo le modalità previste nella Legge n° 247/2012, nel D.M. n° 70/2016 e nel presente regolamento.
- 2) Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello Studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo Studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto nelle successive disposizioni in ordine alla verifica del tirocinio formativo. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie e informazioni acquisite nel corso del tirocinio.
- 3) Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo Studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere

comunque sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

4) Oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5) Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché la frequentazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale, fermo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del D.M. N°70/2016.

6) Un semestre di tirocinio professionale, escluso l'ultimo, potrà essere svolto in altro Paese dell'Unione Europea, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 41 comma 6, lettere c) e d), L. n. 247/12 e all'art. 6 del D.M. N°70/2016.

7) Un semestre di tirocinio professionale potrà essere svolto durante gli studi professionali nei limiti e nel rispetto della normativa emanata (art. 41 comma 6 della Legge 247/2012 e art. 5 del D.M. n°70/2016) ed in corso di emanazione (Convenzione tra C.N.F. e Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza).

8) Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da Ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla Legge.

9) Il Ministro della Giustizia, sentito il C.N.F., disciplina un regolamento:

a)- le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al co. 1 da parte degli Ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b)- i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprenservi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

c)- la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a 160 ore per l'intero periodo;

d)- le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del Praticante Avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finali del profitto, che sono affidate ad una Commissione composta da Avvocati, Magistrati e Docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio in tutto il territorio nazionale. Ai componenti della

Commissione non sono riconosciuti compensi, indennità e gettoni di presenza.

ARTICOLO 4 **DURATA E INTERRUZIONE DELLA PRATICA**

- 1) Il tirocinio ha una durata di diciotto mesi. Il periodo di pratica inizia a decorrere dalla data della deliberazione con cui il Consiglio dell'Ordine, in accoglimento della domanda del tirocinante, ne abbia disposto l'iscrizione nel registro speciale.
- 2) Il tirocinio si svolge, di regola, in forma continuativa e per un periodo di tempo ininterrotto. In ipotesi di interruzione, salvo i casi di cui all'art. 7 del D.M. 70/2016, appresso indicati, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti.
- 3) L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere richiesta e concessa soltanto in presenza di una delle seguenti cause: *a)* accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante; *b)* ricorrenza delle condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; *c)* sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso; *d)* comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.
- 4) L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore a un mese può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.
- 5) Il praticante che intenda interrompere il tirocinio deve presentare domanda al Consiglio dell'Ordine indicando e documentando le ragioni della propria istanza. Se il Consiglio dell'Ordine non ritiene fondate e dimostrate le ragioni dedotte dal praticante, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato, previa audizione dell'interessato. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione l'interessato deve dare immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine.
- 6) In ogni caso, l'interruzione della pratica per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta, ai sensi dell'art. 41, comma 5, L. n. 247/12, la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà del praticante di chiedere nuovamente l'iscrizione la quale può essere deliberata solo nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine abbia previamente verificato la sussistenza e la permanenza dei requisiti stabiliti dalla legge professionale.
- 7) Sulla cancellazione dal registro dei praticanti e dall'allegato elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, si pronuncia il Consiglio

dell'Ordine con delibera motivata, rispettata la procedura di cui ai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 17 della Legge 247/2012.

ARTICOLO 5 VERIFICA DELLA PRATICA

- 1) La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio è affidata al Consiglio dell'Ordine.
- 2) Ai fini dell'attestazione della continuità, assiduità e diligenza della pratica, il praticante, ottenuta l'iscrizione nel registro, dovrà annotare sull'apposito libretto, in ordine cronologico, la data delle singole udienze di trattazione alle quali ha assistito, con l'indicazione delle parti, dell'ufficio giudiziario e del numero di ruolo dei procedimenti, avendo cura di evidenziare la parte patrocinata dall'avvocato presso il quale esercita la pratica.
- 3) La presenza del praticante alle udienze civili o davanti agli organi di giustizia amministrativa e tributaria dovrà risultare anche dalla copia del verbale del procedimento al quale ha assistito.
- 4) L'assistenza alle udienze penali dovrà risultare dal verbale o dall'apposita certificazione rilasciata dal cancelliere presente in udienza. Non saranno considerate valide le certificazioni prive di timbro e firma del cancelliere.
- 5) Il tirocinio professionale può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, nell'ipotesi in cui la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.
- 6) Ai fini del compimento del tirocinio professionale, il Praticante, per ogni semestre, dovrà partecipare unitamente all'Avvocato presso cui svolgere il tirocinio, a non meno di venti udienze dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, con possibilità di partecipare ad un massimo di due udienze al giorno. Saranno considerate valide le udienze davanti al Giudice di Pace e quelle dinanzi al custode delegato (nel solo caso in cui il dominus sia il patrocinatore di una delle parti del processo esecutivo) fino ad un numero di sette per semestre. Saranno, altresì, considerati validi gli incontri svolti davanti al mediatore e gli incontri davanti ai procedimenti arbitrali fino ad un numero massimo di 5 per semestre. Non sono computabili ai fini della pratica forense le udienze o gli incontri di mero rinvio e quelli in cui il dominus non patrocini una delle parti in causa.
- 7) Il libretto del tirocinio ha la funzione di attestare la continuità, l'assiduità e la proficuità dello stesso e, pertanto, le udienze alle quali il tirocinante ha assistito andranno annotate in ordine cronologico di trattazione.
- 8) Il libretto va restituito al compimento dei diciotto mesi del tirocinio. Trascorso detto periodo cesserà ogni obbligo di tenuta del libretto e, una volta che il tirocinante avrà ottenuto il certificato di compiuto tirocinio, verrà meno anche l'obbligo di rimanere iscritto al registro dei praticanti.

- 9) Il rilascio del certificato di compiuta pratica non è causa di cancellazione automatica dal registro dei praticanti. Pertanto, in mancanza di apposita domanda di cancellazione, il praticante rimarrà iscritto e sarà tenuto a corrispondere il contributo annuale.
- 10) Durante il periodo di tirocinio, il praticante dovrà indicare nel libretto gli atti processuali e le questioni stragiudiziali più rilevanti alla cui redazione e trattazione abbia partecipato nonché le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.
- 11) Il praticante, alla scadenza di ogni semestre, dovrà depositare il libretto presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine con l'annotazione dell'avvocato presso il cui studio ha svolto la pratica, attestante la veridicità delle indicazioni in esso contenute unitamente all'attestazione di frequenza dello Studio.
- 12) La consegna del libretto dovrà avvenire, perentoriamente, entro trenta giorni dalla scadenza del semestre. In caso di mancato rispetto di detto termine, il Consiglio potrà non riconoscere il periodo di pratica, salva l'ipotesi in cui il praticante dimostri di essersi trovato, per cause a lui non imputabili, nell'impossibilità di rispettare il termine o di consegnare il libretto.
- 13) Il praticante, dopo il primo anno ed al termine del periodo di pratica, sosterrà un colloquio con due Consiglieri dell'Ordine per verificare la diligenza e il profitto con cui è stata svolta la pratica nel periodo precedente. Il colloquio verterà sulle attività che il praticante dichiara di avere svolto e sugli atti predisposti, risultanti dal libretto, nonché sugli istituti giuridici connessi a tali atti e attività.
- 14) Al termine del primo anno di pratica, i praticanti devono predisporre e depositare presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, unitamente al libretto, apposita relazione su una questione deontologica, trattata nel corso di tale periodo. Tale adempimento fa carico anche al praticante che non abbia richiesto l'abilitazione al patrocinio.

ARTICOLO 6

DIRITTI ED OBBLIGHI DEL PRATICANTE E DELL'AVVOCATO

- 1) Nell'attività dello studio il praticante deve impegnarsi con profitto.
- 2) Il praticante ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività a favore dello studio. Ove il praticante abbia sostenuto spese di trasferta, il rimborso può essere calcolato in base alle tabelle chilometriche.
- 3) Decorso il primo semestre, al praticante avvocato possono essere riconosciuti, con apposito contratto, un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante

avvocato; fermo il principio secondo cui il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

- 4) Al praticante non può essere fatto divieto di curare pratiche proprie nell'ambito dell'attività dello studio ove svolge la pratica, ma deve evitare che la propria attività possa interferire con quella svolta a favore dell'avvocato presso cui svolge la pratica.
- 5) Il praticante, in ogni caso, deve seguire le pratiche a lui affidate, con scrupolo e diligenza.
- 6) Per un proficuo svolgimento del tirocinio, il praticante ha diritto ad avere dei momenti da dedicare allo studio e all'approfondimento di problematiche giuridiche nonché per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
- 7) Il praticante ha diritto di assentarsi dallo studio per partecipare a convegni e incontri in cui vengano approfondite questioni giuridiche.
- 8) Nell'ultimo semestre e, comunque, nei mesi antecedenti lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, fermo il rispetto degli obblighi previsti dalla L. n. 247/2012, dal D.M. n. 70/2016 e dal presente regolamento, il praticante ha diritto a ridurre la propria presenza presso lo Studio ove presta il tirocinio, purché tale assenza sia strettamente funzionale alla preparazione dell'esame di Stato.

ARTICOLO 7 PATROCINIO SOSTITUTIVO

- 1) Il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro speciale, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di pace e, in ambito penale, nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 51/1998, rientravano nella competenza del Pretore.
- 2) Il praticante, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 41 della legge professionale, per esercitare detta attività sostitutiva, deve prima chiedere l'autorizzazione del consiglio dell'ordine il quale si pronuncia, sulla relativa domanda, entro trenta giorni dalla sua presentazione. La delibera di autorizzazione al patrocinio sostitutivo è comunicata sia al richiedente, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato, ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sia all'avvocato o all'ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata.
- 3) L'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale sostitutiva decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro, ma il praticante abilitato

potrà esercitare il patrocinio sostitutivo (nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) solo dopo avere prestato, dinanzi al Consiglio dell'Ordine, l'impegno solenne di cui all'art. 8, L. n. 247/2012.

4) L'abilitazione provvisoria all'esercizio del patrocinio sostitutivo può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

5) L'abilitazione perde efficacia automaticamente decorsi cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio.

ARTICOLO 8 OBBLIGATORIETA' DELLA SCUOLA

La frequenza di una Scuola Forense accreditata, a seguito del D.M. 09 Febbraio 2018, n. 17 e del Regolamento attuativo del C.N.F., **è obbligatoria per tutti i Praticanti Avvocati iscritti al Registro dal 01 Aprile 2022.**

ARTICOLO 9 POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio dell'Ordine, attraverso commissione all'uopo istituita ovvero tramite i consiglieri delegati, espleta la funzione di vigilanza e controllo sull'effettivo svolgimento e sulla regolarità del tirocinio professionale, nei modi ritenuti opportuni. In particolare verrà accertato che il tirocinante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri.

2) E' facoltà del Consiglio dell'Ordine: *a)* richiedere al tirocinante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento del tirocinio nonché ad accertare, nel caso di tirocinio svolto contestualmente a un rapporto di lavoro, la sussistenza del requisito di cui all'articolo 17, co. 9, lett. c), L. 247/2012, tenendo conto di quanto accertato al momento della iscrizione al registro; *b)* promuovere, secondo le forme e le procedure previste dalla legge e dal regolamento 21 febbraio 2014 n. 2 del Consiglio Nazionale Forense, i procedimenti disciplinari, dinnanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina, in caso di violazione, da parte del praticante, del presente regolamento, e delle norme di deontologia e nella ipotesi in cui acquisisca comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare a carico del tirocinante.

3) Delle attività di controllo del tirocinio svolte nel corso dell'anno il Consiglio informa gli iscritti nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, anche attraverso il deposito o la previa trasmissione in via telematica di apposita relazione.

4) Al termine del periodo di tirocinio, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.


5) Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio ha il potere di non rilasciare il certificato, previa convocazione e audizione del praticante, secondo le forme di legge (art. 8 comma 6 del D.M. N. 70/2016).

6) Il Consiglio ha facoltà di non convalidare anche il singolo semestre con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

Approvato con Delibera del Consiglio dell'Ordine di Terni in data 13.11.2023.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal momento della sua pubblicazione sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Terni e si applicherà a tutti coloro che alla data della sua entrata in vigore devono iniziare o hanno già iniziato la pratica forense.

Il Consigliere Segretario

Avv. Valentina Iacobellis




Il Presidente

Avv. Andrea Colacci